

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale del 12 giugno 2025

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 84/02, c.d. Decreto Fiscale che ha apportato molteplici novità in tema di reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Di seguito i principali aggiornamenti:

1) Plus / Minusvalenze da cessione di partecipazioni in associazioni oppure studi professionali

In caso di cessione di partecipazioni in associazioni oppure studi professionali (come le STP oppure società che svolgono attività professionali), le plusvalenze oppure minusvalenze generate, sono considerati redditi diversi e quindi soggiacciono all'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26%.

Mentre fino ad oggi erano considerati redditi da lavoro autonomo e quindi concorrevano alla sua formazione, con assoggettamento alla relativa tassazione.

2) Tracciabilità delle spese di trasferta per liberi professionisti

Dal 2025 per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con servizi non pubblici che vengono sostenute dal libero professionista, per assolvere all'incarico del committente, e vengono riaddebitate analiticamente in fattura, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, soltanto se il relativo pagamento è effettuato mediante sistemi tracciabili (carte di debito, carte di credito, assegni).

Tuttavia, ed ecco la novità, il pagamento tracciato è richiesto solamente per le spese sostenute in Italia, mentre per quelle sostenute all'estero, è legittimo anche il pagamento in contanti.

3) Interessi attivi dei liberi professionisti

Adesso, gli interessi / altri proventi finanziari percepiti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo (per esempio gli interessi attivi sul c/c), costituiscono redditi di capitale e quindi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

4) Conferimento studio professionale

E' stato introdotto il nuovo comma 4 bis all'art. 177 bis del TUIR che ha stabilito che in caso di conferimento dello studio professionale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute, NON costituisce un'operazione abusiva.

Detto in altri termini, è una operazione legittima e conforme all'ordinamento, e non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 10 bis della Legge n. 212/2000 (abuso del diritto).

5) Tracciabilità delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti

Dal 2025, i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea, sostenute dal dipendente, in occasione di trasferte, non concorrono alla formazione del reddito, soltanto se, sono eseguite con sistemi di pagamento tracciato (carte di debito, carte di credito, assegni).

Tuttavia, l'obbligo del pagamento tracciato, è limitato alle spese sostenute in Italia, mentre all'estero è corretto anche il pagamento in contanti.